



Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118

A.C. 1974

Dossier n° 86 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
23 luglio 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|--------------------------|---|
| A.C. | 1974 |
| Titolo: | Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118 |
| Iniziativa: | Governativa |
| Iter al Senato: | Sì |
| Numero di articoli: | 2 |
| Commissione competente : | VII Cultura |
| Sede: | referente |
| Stato dell'iter: | In corso di esame in Commissione |

Contenuto

L'**articolo 1, comma 1**, dispone la proroga di **ulteriori dodici mesi** (da ventiquattro a trentasei) del termine - attualmente in scadenza il 18 agosto 2024 - per l'esercizio:

- della delega legislativa per il **coordinamento e il riordino** delle disposizioni legislative vigenti e di quelle regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle **fondazioni lirico-sinfoniche** nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del **teatro**, della **musica**, della **danza**, degli **spettacoli viaggianti**, delle **attività circensi**, dei **carnevali storici** e delle **rievocazioni storiche**, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato **«codice dello spettacolo»**, al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il riequilibrio di genere e a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l'innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all'educazione permanente;
- della delega ad adottare disposizioni in materia di **contratti di lavoro nel settore dello spettacolo**;
- della delega ad adottare disposizioni in materia di **equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo**, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo;
- della delega per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di **un'indennità di discontinuità**, quale indennità strutturale e permanente, in favore di talune tipologie di **lavoratori discontinui dello spettacolo**.

L'**articolo 1, comma 2, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2024 il termine**, in scadenza al 27 agosto 2024, **per l'esercizio della delega** recata dall'articolo 27, comma 1, lettera *l-bis*) della legge n. 118 del 2022, relativa alla possibilità che le **regioni e gli enti locali**, possano adottare **misure per la salvaguardia del decoro urbano** o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei **centri storici** o di delimitate aree, **mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività** in talune aree o l'adozione di specifiche **misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane**, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale.

L'**articolo 2** dispone in relazione all'entrata in vigore del disegno di legge in esame, stabilendo che esso entra in vigore **il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**.

Chiarezza e proprietà della formulazione

L'articolo 1, al comma 2, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2024 il termine per l'esercizio della delega – attualmente in scadenza il 27 agosto 2024 – recata dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 118 del 2022 (legge per la concorrenza 2021) "limitatamente – precisa il testo – all'applicazione dei principi e criteri direttivi cui alla lettera *l-bis*"; in proposito si osserva che, nell'ambito delle procedure di delega legislativa, ad essere oggetto di proroga può essere un oggetto di delega ma non l'applicazione di uno specifico e principio direttivo; tuttavia nel caso specifico in esame la richiamata lettera *l-bis*, per quanto qualificata come principio e criterio direttivo, appare costituire piuttosto un oggetto di delega, concernendo infatti la possibilità che le regioni e gli enti locali possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale.